

CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE
L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI, CONTINUATIVI E PADIGLIONI
SU SPAZI PUBBLICI, DI USO PUBBLICO E PRIVATI.**

TESTO COORDINATO
Approvato con DCS n.ro 239 dell'11.09.2013 e D.C.C. n.ro 11 del 29.04.2015

Modifiche apportate nel marzo 2022 a cura del settore Urbanistica e Territorio

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.ro 16 del 25.03.2022

INDICE

Finalità

PARTE 1 – DEHORS E PADIGLIONI

Articolo 1 - definizioni

Articolo 2 – Indicazioni progettuali dehors

Articolo 3 – Ubicazione, dimensioni e prescrizioni di carattere generale dehors

Articolo 4 – Caratteristiche tipologiche dehors

Articolo 5 – Indicazioni progettuali padiglioni

Articolo 6 - Ubicazione, dimensioni e prescrizioni di carattere generale padiglioni

Articolo 7 - Caratteristiche tipologiche padiglioni

Articolo 8 – Prescrizioni particolari padiglioni e dehors

Articolo 9 - Modalità di presentazione dell'istanza autorizzativa

Articolo 10 - Attività

Articolo 11 – Orario

Articolo 12 - Deroghe

Articolo 13 - Sospensione, revoca e decadenza delle concessioni

Articolo 14 – Sanzioni e misure ripristinatorie

Articolo 15 – Pagamento del Canone

Articolo 16 - Disposizioni transitorie e finali

PARTE 2 – NORME COMUNI

Articolo 17 – Revoca e sospensione

Articolo 18 – Danni arrecati

Articolo 19 – Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (o privato con servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) mediante **dehors stagionali, continuativi o padiglioni** destinati alla sola somministrazione di alimenti e bevande, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.
2. Disciplina, altresì la medesima occupazione con **chioschi** fermo restando, per questi ultimi, le disposizioni, di cui al D.lgs. 114/98, alla LR 26/99, LR 38/2006, D.lgs. 170/2001 e L. 443/85. Il tutto conformemente all'art 87 del Regolamento Edilizio Comunale.
Le attività ammesse nei chioschi su area pubblica sono definite nei bandi predisposti dalla Amministrazione Comunale

PARTE 1 – DEHORS e PADIGLIONI

PREMESSA:

La presenza di dehors su marciapiedi e piazze rivarolesi ha caratterizzato ampiamente l'aspetto dell'immagine della città, come riscontrabile dall'ampia iconografia composta prevalentemente da fotografie di inizio novecento. A tal proposito, come già definito nella normativa di P.R.G.C., il presente regolamento ha lo scopo di rendere coerente l'aspetto formale dei dehors e degli eventuali padiglioni all'ambiente urbano.

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che lo delimitano ed arredano finalizzato al ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione - con le distinzioni di cui ai successivi commi.

1. Per dehors stagionale si intende un allestimento finalizzato alla somministrazione su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. Per dehors continuativo si intende un allestimento finalizzato alla somministrazione su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) oltre il periodo di cui al precedente comma che avrà durata massima di anni 5 allo scadere dei quali, in occasione di rinnovo, sarà necessario effettuare verifiche di tipo strutturale/funzionale che andranno prodotte all'Ufficio che rilascia il titolo autorizzativo
3. Per padiglione si intende una struttura completamente chiusa, utilizzabile per tutto l'anno, purchè interamente smontabile senza ricorso a demolizioni; anch'esso avrà durata massima di anni 5 rinnovabili allo scadere dei quali, presupposto del rinnovo, sarà necessario effettuare verifiche di tipo strutturale/funzionale che andranno prodotte all'Ufficio che rilascia il titolo autorizzativo.
4. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al fabbricato in corrispondenza del locale, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando venga mantenuto un percorso agevole di larghezza pari a **mt. 2,00** per il flusso

pedonale e non interferisca con le occupazioni già in essere di dehors. E' comunque soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a laboratori artigianali di preparazione alimenti e bevande (es. Pizza al taglio, gelaterie prive della somministrazione), necessita di apposita concessione. Il rilascio di tale concessione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 2 – INDICAZIONI PROGETTUALI DEHORS

Gli elementi che costituiscono tutte le tipologie di dehors normati nel presente regolamento dovranno sempre essere caratterizzati da aspetti di leggerezza e trasparenza al fine da figurare come oggetti di completamento dell'esistente in un insieme armonico di componenti utili a garantire la fruizione in sicurezza degli spazi oltre che a contribuire all'innalzamento della qualità urbana. Gli elementi che compongono i dehors di cui al precedente articolo 1, punti 1 e 2, sono classificati come di seguito indicato:

- a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due) di tipo tradizionale;
- b. elementi complementari di copertura e riparo;
- c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti;
- d. attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

ARTICOLO 3 – UBICAZIONE, DIMENSIONI, PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Non è consentito installare dehors se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo i casi di strade classificate di categoria F ai sensi del Codice della Strada.

1. Non è consentito installare dehors o parti di esso se:

- Collocato su sede stradale soggetta a divieto di sosta
- Collocato alla fermata di mezzi di trasporto pubblici,
- Collocato ad una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, se non delimitati da cordolo.
- Collocato ad una distanza minima dal filo di fabbrica di edifici di culto non inferiore a metri 7. Tali misure possono risultare inferiori solo previa autorizzazione vincolante del responsabile dell'edificio stesso.
- a contatto o sul marciapiede perimetrale di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.
- in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata sentito il competente Settore.

2. Il posizionamento del dehors andrà opportunamente studiato a seconda degli spazi e della relazione di continuità con l'esercizio commerciale e a seconda dei flussi pedonali prevalenti; a tale proposito deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali e delle sedie a ruote, di metri 2,00, riducibile a 1,50 se viene dimostrata l'impossibilità di garantire tale misura; inoltre dovranno essere evitate le "chicane".
3. Per i dehors già autorizzati non in continuità con il fabbricato, potrà essere effettuato il loro spostamento aderente al fabbricato stesso ed evitare, per la somministrazione, l'attraversamento dello spazio pedonale.
4. Se per effetto dello spostamento la superficie autorizzata non cambia, ovvero risulta in riduzione, non sarà necessario una nuova autorizzazione ma sarà sufficiente una comunicazione allegando documentazione fotografica finale.
5. Nel caso in cui il marciapiede o il passaggio pedonale risulti di dimensione inferiore a metri 1,50 per garantire la circolazione protetta dei pedoni non sarà possibile addossare il dehors all'esercizio commerciale.
6. Qualora il dehors occupi parte di strada destinata alla sosta dei veicoli deve essere collocata adeguata segnalazione notturna della loro presenza.
7. Per i dehors collocati in percorsi porticati storici è consentita un'estensione indipendente dalla proiezione dell'esercizio commerciale sui portici stessi; questa, comunque non può essere superiore a metri lineari 15 fatti salvi i diritti di terzi. A tal proposito si dovranno ottenere gli assensi dei proprietari e dei titolari di esercizi commerciali o di attrezzature commerciali (bacheche e vetrinette) la cui proiezione è interessata dalla collocazione del dehors. Inoltre, non è ammessa l'occupazione del suolo esterno al porticato stesso a meno che la via non sia pedonalizzata. In questo caso, comunque, deve essere garantito il passaggio veicolare dei mezzi di soccorso di almeno metri 4,00.
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
9. Se il dehors viene concesso per una superficie complessiva superiore a mq 40, dovrà essere dimostrata la disponibilità di idonei servizi igienici adeguati alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche posti all'interno o attigui al locale commerciale.
10. I dehors temporanei, potranno essere collocati su aree destinate a parcheggio pubblico, previo parere della Giunta, non potranno occupare una superficie superiore a mq. 40,00 e qualora il parcheggio sia individuato con segnaletica orizzontale dovranno avere dimensioni contenute all'interno degli spazi definiti da un massimo di **4** posti auto.
11. I dehors continuativi potranno essere collocati su aree destinate a parcheggio pubblico, previo parere della Giunta, non potranno occupare una superficie superiore a mq. 40,00 e qualora il parcheggio sia individuato con segnaletica orizzontale dovranno avere dimensioni contenute all'interno degli spazi definiti da un massimo di **5** posti auto.
12. I dehors tutti non possono essere collocati su parcheggio dedicati a portatori di Handicap
13. Ai dehors non possono essere aggiunti tavolino e sedute di cui all'art. 1 comma 4
14. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, né impianti di pubblica affissione.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEHORS

1. Pavimentazione:

può essere realizzata con materiali o manufatti facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo. Le sistemazioni potranno essere a raso, cioè realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (tale pavimentazione è consentita esclusivamente sulle aree sterrate) o sopraelevata costituita da strutture modulari mobili quali pedane, pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro; tale struttura non deve interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti né impedire l'accesso ad eventuali caditoie e chiusini presenti. Inoltre la pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere alla pavimentazione esistente.

Nelle strade porticate e nelle piazze storiche non è prevista la posa di pavimentazione diversa da quella esistente.


Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (ad esempio, quando devono raggiungere l'altezza del marciapiede per consentire una comoda fruizione) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche.

2. Delimitazione

L'area occupata dai dehors deve risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali percorsi porticati, vie e piazze pedonali, parchi e giardini; non può, tuttavia, essere limitata da cordoli o manufatti fissi collegati al suolo mediante leganti cementizi.

Gli oggetti di arredo a delimitazione del dehors, devono essere preferibilmente fioriere costituite da materiali tradizionali o similari, di disegno semplice, di forma regolare, di altezza compresa tra i 40 e i 60 cm, di colorazione neutra che si conformi e si armonizzi, soprattutto in centro storico, con le tinte del Piano del colore della città e gli arredi presenti. Su tutto il territorio è vietato l'utilizzo di fioriere non piantumate e vasi ornamentali di piccole dimensioni a delimitazione dell'area. Le delimitazioni, sempre in soluzione autoportante, possono essere anche di tipo misto (ad esempio, fioriere alternate a transenne parapetonali pannellate o no) purchè nel rispetto delle dimensioni e dei colori sopra descritti. Nelle vie porticate e nei viali è obbligatoria la delimitazione perpendicolare al flusso pedonale tramite fioriere; nel senso parallelo al flusso pedonale la delimitazione è obbligatoria per il viale su via Torino, dalla stazione ferroviaria alla rotonda di Viale Berone al fine di non interferire, seppur accidentalmente, con i flussi di esodo provenienti dalla Stazione in occasione degli arrivi dei mezzi pubblici


Immagine esplicativa delimitazione



3. Coperture

La copertura dei dehors potrà essere realizzata con ombrelloni, tende a sbalzo o teli tesi (vele), di colore preferibilmente chiaro; altre colorazioni, più precisamente: bordeaux, verde scuro, nero, grigio potranno essere autorizzate, benchè rigorosamente senza pubblicità, a seconda della localizzazione (esempio: sotto i viali alberati è possibile proporre colorazioni scure che non subiscono sbiadimenti o macchie causate dalla vegetazione.). Gli ombrelloni non dovranno recare loghi pubblicitari, dovranno avere sostegni in metallo o legno e dovranno essere dotati di appositi basamenti antiribaltamento.


Immagine esplicativa delle coperture



4. Chiusure perimetrali:

Le delimitazioni dei dehors possono essere integrate da pannelli lignei, metallici o di materiale trasparente e antiurto aventi altezza massima di cm. 160. Tali tipologie possono presentare, a titolo semplificato e non esaustivo, fioriere in legno e tamponature dello stesso materiale a maglie per permettere la diffusione di rampicanti o trasparente, tamponature interamente trasparenti purchè antisfondamento oppure tamponature trasparenti con parte sottostante cieca. E' vietato il policarbonato alveolare e/ metacrilato.


Immagine esplicativa



5. Tende

Le tende a sbalzo sono consentite e, se di dimensioni contenute, con il nome ed il logo dell'attività commerciale; il colore deve essere in armonia con l'edificio in cui insiste l'esercizio di somministrazione. La linea di aggancio, se a muro, deve essere prevista sopra le aperture e, qualora esistano, al di sopra delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di m. 2,20 dal piano di calpestio del dehors.

Immagine o disegno della tenda a sbalzo con h e D. da sporti sovrastanti



6. Illuminazione

E' consentito l'allestimento di illuminazione sussidiaria mediante corpi luminosi che dovranno possedere armatura e sostegni di colore scuro; tale allestimento andrà rappresentato e documentato nella richiesta di autorizzazione del dehors.

E' vietato l'utilizzo degli alberi, pali pubblici e arredo urbano come sostegno di qualsiasi tipo di illuminazione.

Nei dehors, collocati nelle zone del centro storico, all'interno delle piazze e nelle aree fronteggianti edifici a carattere storico-artistico è consentita l'installazione di strutture (tralicci, pali, tesate) esclusivamente facenti parte della copertura o della struttura del dehors stesso e con altezza, dal piano di calpestio del dehors, non superiore a m. 2,50. Nel caso di dehors autorizzati sotto portici ancorchè dotati di illuminazione pubblica, è consentita l'installazione di corpi illuminanti ausiliari purchè a illuminazione autonoma, non fissati sulle pareti o sui pilastri del portico stesso. L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e il richiedente il dehors dovrà presentare copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" dell'impianto. L'illuminazione non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale.

8. Arredi

Gli arredi di base costituenti il dehors sono tavoli, sedie, panche e poltroncine.

Sono da privilegiarsi:

- quelli in legno che deve essere nei colori naturale o a tinte scure;
- quelli in metallo, con l'esclusione di verniciatura in colori chiari.
- quelli in strutture leggere (tipo alluminio naturale);
- quelli in vimini o materiali simili nei colori naturale o a tinte scure

e devono avere le seguenti dimensioni:

- sedie delle dimensioni massime d'ingombro in pianta di mt. 0,60x0,60 di tipologia tradizionale;
- tavolini delle dimensioni massime di ingombro in pianta di mt. 0,80x0,80 di tipologia tradizionale;
- ombrelloni con mantello in stoffa di cotone con ordito grezzo di colore preferibilmente bianco stucco o panna.(cfr art. 4.3)

Per gli eventuali complementi di arredo (quali banconi, cestini, porta menù) valgono le stesse prescrizioni e devono essere omogenei fra loro

Tipologie di arredo non ammesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo)



9. Colori

Per quanto riguarda gli arredi, per nessun motivo la colorazione deve risultare sgargiante e di richiamo visivo.

10. Riscaldamento

Per il riscaldamento invernale può essere autorizzata l'installazione di irradiator di calore, alimentati elettricamente o da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben areati (portici o comunque spazi in cui la capacità verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta). Gli irradiator di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto e l'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e possedere la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 e smi. Gli stessi irradiator dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti e riposti in luogo sicuro durante l'orario di chiusura dell'attività. Sono vietati gli irradiator di tipo gassoso sotto ombrelloni e tende non ignifughe.

ARTICOLO 5 – INDICAZIONI PROGETTUALI PADIGLIONI

I padiglioni utilizzabili tutto l'anno, fermo restando che l'allestimento al loro interno non soggiace alle prescrizioni tipologiche dei dehors stagionali o continuativi, potranno avere un'estensione non superiore al 200% della somministrazione interna all'esercizio e sono autorizzati con permesso di costruire convenzionato, come meglio indicato al comma 8 dell'art. 82 delle NTA del vigente PRGC. Tipologicamente dovranno essere lineari, di forma geometrica semplice e privilegiare la scelta di materiali metallici per la struttura portante e trasparente antisfondamento per le pareti verticali e oblique, come meglio specificato nel successivo art 7. In ogni caso, data la loro precarietà, non è consentita la copertura in tegole di qualsiasi genere.

ARTICOL6 - UBICAZIONE E PRESCRIZIONE DI CARATTERE GENERALE

Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini sono vietati i padiglioni.

I padiglioni:

- non possono trovare collocazione nelle allee cittadine ne possono essere collocati sotto i portici o in prossimità di edifici religiosi.
- non possono essere collocati su parcheggio dedicati a portatori di Handicap.
- non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
- Non possono essere realizzati connessi a chioschi di somministrazione di alimenti e bevande

I padiglioni autorizzabili non possono essere:

- Collocati alla fermata di mezzi di trasporto pubblici,
- Collocati ad una distanza inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, se non delimitati da cordolo.
- in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie i padiglioni non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del settore competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del padiglione occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore.

Art. 7- CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE PADIGLIONI

1. Pavimentazione:

Le opere di pavimentazione sono necessarie per la risoluzione di eventuali discontinuità del suolo. Esse avverranno con la realizzazione di pedane, la cui eventuale rimozione non deve danneggiare il suolo sottostante, con l'accortezza di permettere la completa accessibilità ai portatori di handicap. Inoltre, dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali determinati dal dislivello fra il piano della pedana e il piano del sedime stradale o di campagna.

2. Coperture

Le coperture, appositamente progettate con caratteri e materiali innovativi, a elemento singolo o per aggregazione di moduli di base, dovranno verificare la correttezza formale e l'inserimento nel contesto ambientale. Sono da privilegiare materiali quali rame, il piombo, le leghe metalliche, il vetro antisfondamento; Dovrà inoltre essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso.

3. Chiusure perimetrali:

La chiusura perimetrale dovrà rispondere a criteri di leggerezza e trasparenza al fine di rendere il manufatto correttamente integrato con il contesto garantendo la visibilità dell'ambiente e delle facciate circostanti.

Le forme da privilegiare per tali tipologie sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande. Le pareti di tamponamento, almeno nella parte superiore, meglio se a "tutta altezza", devono essere in materiale trasparente. In tutte le zone della città è preferibile l'uso del vetro antisfondamento. Nella parte inferiore le pareti possono presentare sia delle pannellature trasparenti sia cieche, purchè congrue con la struttura stessa.

Sulle pareti trasparenti sono consentite vetrofanie; sono invece vietati adesivi e fogli posticci.

4. Strutture

La struttura, a pianta quadrata o rettangolare, deve essere realizzata con elementi leggeri preferibilmente in metallo. I montanti devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumini anodizzati (colore oro, argento, bronzo). I colori della struttura metallica sono quelli individuati nella cartella cromatica del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano. Può essere ammesso un apparato di sostegno ligneo, adeguatamente trattato e preferibilmente di colore scuro escludendo accenni rustici e legni resinosi, o in altro materiale che comunque deve mantenere i caratteri di leggerezza propri dell'allestimento all'aperto.

5. Tende

Sono ammesse solo tende parasole all'interno della struttura, esclusivamente di colori chiari e prive di qualsiasi scritta.

6. Illuminazione

L'impianto dovrà essere realizzato a regola d'arte e il richiedente il dehors dovrà presentare copia della "dichiarazione di conformità", rilasciata ai sensi del D.M. 37/2008 e smi. e, qualora ne ricorra l'obbligo, anche la certificazione relativa alla "messa a terra" dell'impianto. L'illuminazione non deve creare abbagliamento alla circolazione veicolare e pedonale.

7. Arredi

Gli arredi di base sono tavoli, sedie, panche e poltroncine. Non si dettano prescrizioni tipologiche ma gli stessi devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli, omogenei fra loro e coerenti con la tipologia del padiglione. Per gli eventuali complementi di arredo (quali banconi, cestini, porta menù) valgono le stesse raccomandazioni.

8. Colori

E' fatto obbligo, nel caso di padiglioni a struttura metallica, che la colorazione avvenga in analogia a quanto definito dal piano del colore e dell'arredo urbano nella cartella colori dei ferri, in relazione all'edificio con cui il dehors si confronta.

Per quanto riguarda gli arredi, per nessun motivo la colorazione deve risultare sgargiante e di richiamo visivo.

9.Riscaldamento

E' vietata l'installazione di impianto di riscaldamento a gas; è possibile ricorrere a radiatori elettrici, riscaldamento a pavimento o altro impianto facilmente removibile. E' d'obbligo la certificazione dell'impianto

Art. 8 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PADIGLIONI E DEHORS

Per gli esercizi commerciali posti ad una distanza inferiore a 50 metri dal perimetro di un edificio vincolato, l'autorizzazione per l'ubicazione di dehors di qualsiasi tipologia potrà avvenire unicamente dopo l'acquisizione del parere favorevole da parte della Commissione Locale per il Paesaggio.

Nelle piazze Garibaldi, Litisetto, Stazione e Chioratti è consentita l'approntamento di soli dehors aperti, sia stagionali che continuativi, che saranno assoggettati al parere della Commissione Locale del Paesaggio ai fini della verifica della valorizzazione paesaggistica

Nei Viali cittadini, ad esclusione dell'Allea, in cui la larghezza e la conformazione dell'asse viario lo permette, è consentita l'installazione di padiglioni; il progetto andrà di volta in volta valutato dalla Commissione Locale del Paesaggio in ragione della rispondenza alle prescrizioni tipologiche impartite dal presente regolamento e alla loro collocazione su spazio pubblico. Di norma in centro storico, i padiglioni dovranno essere posti in posizione separata dagli edifici di almeno mt 2.00 riducibili fino alla larghezza del marciapiede, così come da indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte con nota prot. n. GS/15863 del 12.11.2008. Inoltre, non è consentita la possibilità di eseguire collegamenti o coperture tra l'esercizio commerciale ed il padiglione

I dehors o i padiglioni posti nei viali cittadini non possono interferire ne con gli arredi pubblici, né col verde pubblico per garantirne sia la libera fruizione che la manutenzione.

Nei dehors e nei padiglioni, gli esercizi di somministrazione possono esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi in posizione ben visibile. La stessa potrà essere inserite in idonee strutture, anche illuminate (non luminose) in modo non vistoso in numero non superiore ad una per ogni esercizio commerciale. Tali elementi porta-menù dovranno essere di piccole dimensioni (35x50 cm max), in legno, vetro o leghe metalliche naturali o verniciate e dovranno trovare spazio all'interno del maschio murario dell'edificio, in adiacenza alle vetrine dell'esercizio commerciale o all'interno del dehors o padiglione. Per nessun motivo potranno essere collocate sui pilastri di portici.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dalla Città quali panchine, transenne, fioriere, cestini, dissuasori, non possono essere compresi nell'area destinata ai dehors. Essendo tali elementi collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta il libero uso e la manutenzione.

I dehors e i padiglioni dovranno essere realizzati e mantenuti in modo conforme al progetto approvato. Eventuali elementi di verde dovranno sempre essere mantenuti innaffiati e potati. L'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi di qualsiasi genere sull'area pubblica (potature di piante, livellamento di pavimentazione fermo restando diversa iniziale pattuizione).

Allo scadere del termine della concessione di occupazione di suolo pubblico o in caso di revoca del provvedimento, il titolare della concessione è tenuto a rimuovere dal medesimo suolo ogni elemento ripristinando lo stato dei luoghi secondo le indicazioni impartite dal Comune.

ARTICOLO 9 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA AUTORIZZATIVA

Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) e anche un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che vuole occupare il suolo pubblico deve ottenere la preventiva concessione che verrà assoggettata a canone.

Al fine dell'ottenimento della concessione di suolo pubblico, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione deve presentare istanza relativa al titolo edilizio previsto dall'art. 82 delle Norme di Attuazione della Variante Generale al P.R.G.C..La conclusione del procedimento è subordinato all'ottenimento del parere favorevole della Giunta comunale; i laboratori artigianali, come prima detto nel precedente art.1 comma 4 dovranno ottenere la sola concessione di suolo pubblico. Le domande per l'ottenimento del titolo edilizio cui al comma 2 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in scala 1:200 nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche del dehors, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta complete della situazione estiva ed invernale, (se dehors aperti), dove le soluzioni risultino essere diverse, con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica;
- c. verifica degli standard generati dall'ampliamento della superficie di somministrazione (dehors) ai sensi del comma 4 dell'art. 82 delle NTA del PRGC;
- d. campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- e. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- f. fotografie a colori frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
- g. rendering della soluzione proposta inserita nel contesto urbano (limitatamente al caso di padiglioni
- h. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- i. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- j. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o SCIA a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- k. dichiarazione sostitutiva della notifica sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- l. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti, ovvero dichiarazione che non verrà realizzato alcun tipo di impianto elettrico e/o gas;
- m. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto

- nulla-osta igienico sanitario, ovvero dichiarazione che non verranno realizzati elementi e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande;
- n. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- o. autocertificazione circa la disponibilità di adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto dal seguente articolo 13, comma 6;
- p. dichiarazione sulla disponibilità di servizi igienici adeguati nei casi previsti dall'articolo 3 punto 12.
1. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere vincolante del settore competente in materia di viabilità.
 2. L'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale non potrà superare una durata superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 1.
 3. L'occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per una durata massima di anni 5 allo scadere dei quali, in occasione di rinnovo, sarà necessario effettuare verifiche di tipo strutturale/funzionale che andranno prodotte all'Ufficio che rilascia il titolo autorizzativo.
 4. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, ma visibile dagli spazi pubblici, l'istanza da produrre è analoga a quella elencata al comma 2 .

ARTICOLO 10 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio; l'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività autorizzata, fatta salva la vigente normativa igienico sanitaria e nel rigoroso rispetto della medesima.

ARTICOLO 11 - ORARIO

1. L'utilizzo dei dehors è inibito a partire dalle 24.00 anche se gli esercizi commerciali a cui sono assegnati hanno orario più prolungato.
2. Eventuali piccoli intrattenimenti musicali, autorizzati dal Settore competente, dovranno terminare non oltre le ore 24.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 12 – DEROGHE

E' possibile con provvedimento motivato della Giunta Comunale adottare, previo parere del settore competente, deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente agli arredi di base, coperture e riparo e elementi accessori.

Le richieste di deroga devono essere presentate all'unità preposta al rilascio dell'atto autorizzativo che se del caso coinvolgerà altri servizi per pareri di competenza.

ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLE CONCESSIONI

La concessione è sospesa dal responsabile dell'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento nei seguenti casi:

1. Quando si arreca danno alla cosa pubblica
2. Quando si verifica un abuso allo spazio concesso e di cui alla concessione rilasciata
3. Quando si è verificata una difformità progettuale rispetto alla concessione rilasciata

Nei suddetti casi, la sospensione della concessione viene rimossa se vengono meno i presupposti che l'anno determinata; tale condizione dovrà essere dimostrata dal titolare della concessione.

La concessione è revocata

1. Nel caso di tre o più violazioni nello stesso anno delle norme del presente regolamento senza possibilità di ulteriore rinnovo.
2. Quando gli elementi tecnologici a servizio di dehors e padiglioni non risultino conformi alla vigente normativa
3. Quando gli elementi che compongono i dehors e i padiglioni siano stati sostanzialmente modificati rispetto alla tipologia e alle caratteristiche previste in sede di rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. Quando le attività svolte siano causa di disturbo della quiete pubblica constatata dalle autorità competenti con più accertamenti di violazione.
5. Nel caso di mancata e iterata mancata manutenzione nel tempo
6. Quando le strutture risultino in evidente abbandono e degrado. In tal caso la mancata ottemperanze alla manutenzione costituirà avvio di procedimento per la revoca della concessione di suolo
7. In caso di utilizzo difforme dalla concessione rilasciata
8. In caso di mancato pagamento dei canoni e tributi locali dovuti.

In caso di revoca della concessione il titolare dell'esercizio può presentare nuova istanza ai sensi del presente regolamento a condizione che sia costituito, a titolo di garanzia, un deposito cauzionale nelle forme previste dalle vigenti norme di importo pari a 5 volte il canone annuo da corrispondere a favore della città. Tale somma deve essere svincolata decorsi due mesi dalla scadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico a condizione che non vi siano pendenze a carattere sanzionatorio di natura pecuniaria contestate per la violazione di disposizioni normative o regolamentari relative ai dehors o/e padiglioni. L'importo del deposito cauzionale sarà decurtato dalle spese sostenute dall'amministrazione per l'eventuale rimozione del dehors/padiglione nei casi di accertata occupazione abusiva.

La concessione decade quando l'intestatario perde uno dei requisiti previsti per esercitare l'attività.

ARTICOLO 14 – SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni del presente regolamento, fatto salvo quanto già previsto dal regolamento del Canone Unico, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 80,00€ a un massimo di 500,00 €.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie autorizzata o/e oltre i limiti temporali di efficacia e/o in totale difformità rispetto al progetto approvato, si applicano le sanzioni previste all'Art. 20 del codice della strada di cui al D.lgs. 285/1992.
3. Per le occupazioni con padiglioni che prevedono obbligatoriamente il rilascio di titolo edilizio sono inoltre applicate le procedure e le sanzioni del D.P.R. 380/2001 e smi.

4. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors o padiglioni, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita, il titolare dell'attività commerciale cui il manufatto è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.
5. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture e trasmettere la corrispondente segnalazione al Settore Urbanistica e Territorio e al Settore Tributi. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Settore competente emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors è annesso non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors o padiglioni annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti ai precedenti articoli.
2. Gli spazi di ristoro all'aperto annessi a laboratori artigianali sono equiparati a dehors al fine della corresponsione del canone.
3. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento del Canone Unico.
4. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento Canone Unico.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica per la quale si renda necessaria la temporanea rimozione, ovvero ridimensionamento, dei dehors o dei padiglioni è prevista la riduzione dell'importo occupazione di suolo pubblico.
2. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i padiglioni o i dehors fissi già in essere alla data di approvazione del presente Regolamento, è previsto l'abbattimento del 100% degli standard generati ai sensi del comma 4 dell'art. 82 delle NTA del PRGC.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 (Codice della Strada) e al vigente Regolamento per l'occupazione di Suolo Pubblico.

PARTE 3 - NORME COMUNI

ARTICOLO 26 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS, E PADIGLIONI

1. Per motivi di interesse pubblico la concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors o padiglioni è revocata con provvedimento motivato previa comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione di cui sopra può avvenire con 5 giorni di preavviso.
2. La concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa con provvedimento motivato nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio . In tal caso si provvederà a comunicare la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti.
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente di cui al comma 1. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture.
I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del concessionario, in detrazione al canone degli anni successivi.
4. In caso di revoca il Responsabile del Procedimento deve comunicazione al Settore Tributi e al Settore Viabilità.

ARTICOLO 27 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti I DEHORS E I PADIGLIONI, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 28 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors e dei padiglioni devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di occupazione suolo pubblico con dehors o padiglioni non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti a meno che, in ambito convenzionale, non ne sia disciplinata l'attività.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini per il contenimento dei rifiuti da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni. La modifica degli stessi, mantenendo invariata posizione superficie e perimetro dell'area occupata, può avvenire previa domanda al Settore Urbanistica e Territorio corredata da elaborato grafico e fotografico contenente le specifiche dei materiali e delle dimensioni dell'arredo stesso. L'autorizzazione alla modifica avviene con silenzio assenso passati 30 giorni dalla presentazione della domanda, qualora non siano in contrasto con il Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 2 dovranno essere ritirati e custoditi in sicurezza in luogo privato o, ove presente, sulla pedana all'interno della apposita delimitazione. Nel caso di dehors senza pedana è facoltà del titolare dell'esercizio cui è annessa la struttura, di non ritirare gli elementi componenti il dehors allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, esclusivamente nei casi in cui l'intervallo di chiusura notturna dell'esercizio commerciale non superi le 10 ore. In questo caso gli arredi dovranno essere resi non utilizzabili e non asportabili. La violazione delle presenti disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva la revoca della concessione.
7. Per la sicurezza sono ammessi solo vincoli tra le sedute e il tavolo di riferimento.
8. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
9. Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.
10. Le presenti disposizioni sono fatte valere anche per le aree asservite all'uso pubblico